



REGOLAMENTO PER IL CIMITERO

- art. 1** Il cimitero è di proprietà del Comune e come tale sottoposto all'amministrazione del Municipio.
- art. 2** Il Municipio con il proprio personale cura: **Amministrazione e sorveglianza**
- la manutenzione del cimitero per quanto è di competenza del Comune;
 - l'ordine;
 - il disciplinamento e l'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti ai privati dalla concessione;
 - la tenuta dei registri delle inumazioni;
 - l'esecuzione delle inumazioni di salme e ceneri.
- art. 3** L'area del cimitero è suddivisa: **Suddivisione del cimitero**
- a) campi per fosse comuni per adulti;
 - b) campi per fosse comuni per bambini;
 - c) campi per fosse a tempo determinato;
 - d) loculi cinerari;
 - e) ossario.
- art. 4** Le concessioni hanno la seguente durata: **Concessioni**
- fosse in campi comuni anni 20. La concessione può essere prolungata su decisione del Municipio;
 - fosse in campi a tempo determinato anni 40, rinnovabile scadenza di 20 anni
 - loculi cinerari anni 20, rinnovabile scadenza di 20 anni.
- Nessuna concessione sarà accordata per la riserva dei posti.**
- art. 5** Per le sepolture e i loculi viene allestito un piano di ripartizione (planimetria con elenco) sul quale figura il numero delle singole fosse e dei loculi, le generalità del defunto, l'anno di nascita e quello di morte. **Riparto sepoltura**
- art. 6** Le fosse dovranno avere almeno le seguenti dimensioni minime: **Esecuzione delle fosse**
- per persone adulte: profondità m 1.80, larghezza m 0.80, lunghezza m 1.80;
 - per bambini sotto i 10 anni: profondità m 1.80, larghezza m 0.60, lunghezza m 1.50;
 - per fosse a 2 salme sovrapposte, la profondità sarà di m 2.40.



Le fosse non potranno essere delimitate da strutture di cemento e verranno distanziate di cm 20, come figura sul piano. Le ossa rinvenute nell'escavazione del terreno per le inumazioni, dovranno essere convenientemente raccolte e poste nell'ossario comune.

art. 7 Nessuna salma potrà essere inumata senza l'autorizzazione scritta del Municipio. Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri e ossa: **Inumazioni**

- a) di persone aventi il loro ultimo domicilio nel Comune;
- b) di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita il loro domicilio. La sepoltura avverrà nelle fosse comuni;
- c) di persone domiciliate nel Comune, decedute fuori dalla giurisdizione comunale;
- d) di persone attinenti, ma non domiciliate nel Comune;
- e) di persone non domiciliate nel Comune, né attinenti, morte fuori dalla giurisdizione comunale, ma fruanti del diritto ad una sepoltura in tomba di famiglia nel cimitero del Comune.

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse dovranno contenere solo le ceneri di una salma e potranno essere depositate anche nelle tombe, con un massimo di 4 urne per tomba. Le urne cinerarie possono essere posate, previa autorizzazione del Municipio, all'interno della fossa come pure all'esterno sul monumento.

Salvo casi speciali, che dovranno essere autorizzati dalle competenti Autorità, le inumazioni dovranno essere praticate di giorno. Ogni cadavere dovrà essere chiuso in una cassa di legno dolce e sepolto in una fossa separata, eccettuato il caso di fossa a 2 salme sovrapposte. (art. 6).

Solo la madre e il neonato morti nell'atto del parto, potranno essere rinchiusi nello stesso feretro.

art. 8 Le esumazioni ordinarie sono eseguite non prima dei 20 anni. Le esumazioni straordinarie sono eseguite per necessità di sistemazione o modificazione del cimitero, per ordine dell'Autorità giudiziaria o dietro richiesta motivata della famiglia. **Esumazioni Traslazione delle salme**

Salvo in caso d'inchiesta giudiziaria nessuna salma può essere esumata senza il consenso dipartimentale, prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.

Le esumazioni consentite dal Dipartimento competente, Ufficio sanità, prima di questo tempo devono aver luogo alla presenza del medico delegato e di un municipale.

Trascorsi 20 anni e dovendo procedere allo spurgo del cimitero, le salme o i loro resti possono essere rimossi e riposti nell'ossario.

L'autorizzazione per l'esumazione di una salma, prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura, deve essere richiesta al Dipartimento interessato, Ufficio Sanità, dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati. E' soggetta a una tassa che viene incassata dal Dipartimento.



- art. 9** Per la posa di monumenti, lapidi e croci, dovrà essere inoltrata domanda al Municipio corredata dai piani in doppio esemplare e in scala 1:10. I ricordi funerari dovranno avere le seguenti misure esterne: **Ricordi funerari**
- a) fosse in campi comuni: lunghezza m 1.80, larghezza m 0.80, altezza m 1.20
 - b) tombe per bambini: lunghezza m 1.50, larghezza m 0.60, altezza m 1.20
 - c) per i posti a tempo determinato, contro il muro perimetrale, l'altezza non può superare quella del muro esistente o la recinzione che funge da perimetro del cimitero. Le lapidi murarie non saranno più permesse.
- art. 10** Nel caso di rinnovo del terreno per rotazione, il Municipio ne darà avviso pubblico con almeno 2 mesi di anticipo, indicando il campo soggetto a rinnovo, e invitando gli interessati a sgomberare il terreno da ogni lapide, ricordo, recinto, ecc. di loro proprietà. **Rinnovo terreno**
- Trascorso il termine stabilito, il Municipio provvederà allo sgombero. Eventuali spese da ciò derivanti, saranno messe a carico dei familiari interessati.
- art. 11** Tutte le concessioni esistenti nel cimitero sono soggette alle condizioni stabilite dal nuovo regolamento. I monumenti, le lapidi, le croci, posati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, potranno restare fino alla scadenza stabilita e, a seconda della categoria di fosse, rinnovabili. **Proprietà**
- I monumenti, le lapidi, le croci e altro segno che venissero posti nel cimitero sono di proprietà della famiglia del defunto cui spetta l'obbligo della manutenzione. Pari obbligo incombe per la manutenzione dell'area occupata.
- Allorchè il monumento, parte di esso o altro segno funerario venga a sconnettersi, a cadere, o sia in qualsiasi modo contrario alla sicurezza delle persone, ai diritti di altri concessionari o alle esigenze del decoro del cimitero, sarà fatto obbligo agli interessati di eseguire entro il termine fissato dal Municipio le necessarie riparazioni. Se gli interessati non ottemperano a tali disposizioni, il Municipio adotta i provvedimenti necessari e si riserva il diritto di decretare il decadimento della concessione.
- In tal caso si faranno rimuovere e asportare detti monumenti e segni funerari, i quali si intenderanno passati di proprietà del Comune senza l'obbligo di indennità, riservata l'azione danni contro gli interessati, esclusa comunque ogni responsabilità del Comune.
- Vige il divieto di depositare vasi o altro dietro le lapidi nei posti a tempo determinato.
- art. 12** Sono ammesse le piantagioni di fiori e piante sempreverdi che però non devono superare l'altezza di 80 cm. **Piante e fiori**



art. 13 Per le inumazioni vengono applicate le seguenti tasse:

**Tasse di
sepoltura**

FOSSE IN CAMPI COMUNI PER ADULTI

- | | |
|--|------------|
| a) per domiciliati nel Comune | esente |
| b) per gli attinenti, non domiciliati nel Comune | fr. 200.00 |
| c) per né attinenti, né domiciliati | fr. 800.00 |

FOSSE IN CAMPI COMUNI PER BAMBINI

- | | |
|--|------------|
| a) per domiciliati nel Comune | esente |
| b) per gli attinenti, non domiciliati nel Comune | fr. 100.00 |
| c) per né attinenti, né domiciliati | fr. 400.00 |

FOSSE IN CAMPI A TEMPO DETERMINATO

- | | |
|--|--------------|
| a) per domiciliati nel Comune | fr. 1'500.00 |
| b) per attinenti, non domiciliati nel Comune | fr. 2'000.00 |
| c) per né attinenti, né domiciliati | fr. 2'500.00 |

Per la sovrapposizione di salme la tassa
per la seconda salma sarà di fr. 500.00

Tassa di rinnovo per 20 anni sarà pari a metà della tassa base.

LOCULI PER OSSA E CENERI - MASSIMO 4 URNE

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| a) per domiciliati nel Comune | fr. 500.00 |
| b) per attinenti ma non domiciliati | fr. 1'000.00 |
| c) per né attinenti, né domiciliati | fr. 1'400.00 |
| d) per ogni urna la tassa sarà di | fr. 100.00 |

Tassa di rinnovo per 20 anni sarà pari a metà della tassa base.

La tassa di rinnovo delle tombe a tempo determinato e per i loculi,
per ulteriori 20 anni viene concessa con il versamento anticipato
dell'importo fissato dal regolamento.

art. 14 Tutte le tasse stabilite dal presente regolamento si ritengono fissate per un periodo di 5 anni trascorso il quale il Municipio si riserva la facoltà di modificarle; le nuove tasse verranno sottoposte all'organo legislativo per adozione.

**Validità delle
tasse**

art. 15 Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento saranno punite dal Municipio con multe da fr. 50.00 a fr. 500.00 a seconda della gravità del caso, riservato il risarcimento dei danni e l'azione penale.

**Infrazioni e
responsabilità**

Il Comune non si assume nessuna responsabilità riguardo a guasti arrecati da terzi ai monumenti, alle lapidi, ai ricordi. Per quanto non previsto nel presente regolamento il Municipio deciderà caso per caso, in conformità delle leggi cantonali vigenti.



Art. 16 Le contestazioni relative all'applicazione del regolamento e delle tariffe sono decise in via di reclamo dal Municipio. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni. **Contestazioni**

art. 17 Il presente regolamento entra in vigore a contare dalla data di approvazione del Consiglio Comunale con ratifica del Consiglio di Stato. **Entrata in vigore**

Esso abroga il precedente e ogni altra disposizioni contraria e incompatibile.

Il presente regolamento è stato approvato:

⇒ dal Municipio di Ponte Capriasca, il 2 novembre 2004

⇒ dal Consiglio comunale di Ponte Capriasca il 20 dicembre 2004

⇒ dal Consiglio di Stato il 13 aprile 2005

